



COMUNE DI ISILI
PROVINCIA DI CAGLIARI

oooooooooooooooooooooooooooo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO
“LE TERRE DI ISILI”

❖ ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 18 DEL 29.04.2010

❖ PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 12.05.2010 AL 27.05.2010

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Isili, al fine di tutelare le produzioni tipiche locali, promuovere e patrocinare attività socio-culturali ed artistiche e quant'altro possa diffondere e propagandare i valori della comunità Isilese e le attività economiche del proprio territorio, istituisce un marchio collettivo.
2. Il marchio mira a conservare e promuovere le locali risorse naturali e paesaggistiche, e a valorizzare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, nonché le attività produttive agroalimentari, artigianali, artistiche e le manifestazioni che per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse e attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il marchio denominato "le Terre di Isili" graficamente configurato secondo il disegno allegato al presente Regolamento è rappresentato da un elemento grafico composto da 134 punti di colore grigio e 16 punti di colore nero disposti in modo da ricordare la pianta del Nuraghe Is Paras e il lavoro di martellatura dei ramai e da una scritta di colore nero che recita: "le Terre di Isili".

ART.2 DIFFUSIONE ED USO DEL MARCHIO

1. La diffusione e l'uso del marchio avviene secondo i criteri e le modalità indicate nel presente regolamento.
2. L'utilizzo del marchio a scopi di patrocinio prescinde dall'utilizzo dello stemma comunale che non rientra nell'autorizzazione.
3. Il marchio "le Terre di Isili" è un marchio collettivo facoltativo. I soggetti che promuovono manifestazioni o svolgono attività economiche nel contesto Isilese non sono soggetti ad alcun obbligo in relazione all'adozione del marchio stesso ed alla sua diffusione.

ART.3 SOGGETTI ABILITATI ALL'USO DEL MARCHIO

1. Il marchio "le Terre di Isili" viene utilizzato in esclusiva dal Comune di Isili che ne ha la proprietà e il pieno possesso e pertanto può riprodurlo, modificarlo e concederne l'utilizzo a terzi.
2. L'utilizzo del marchio può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, a enti pubblici o privati cui sia stata rilasciata apposita autorizzazione con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I soggetti che ottengono l'uso del marchio non possono, a loro volta, concederlo a terzi.

ART.4 AUTORIZZAZIONI

1. L'uso del marchio viene autorizzato con apposito atto del Responsabile del servizio competente in materia di attività produttive previo parere favorevole rilasciato in merito da una apposita Commissione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di richiesta, che deve contenere:

- dati anagrafici e fiscali della Ditta o dell'Ente che intende farne uso e del suo legale rappresentante;
 - finalità di uso del marchio;
 - mezzi di riproduzione utilizzati e tempi di uso del marchio;
 - dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento;
3. L'autorizzazione obbliga il titolare a osservare integralmente le disposizioni del presente Regolamento e può essere revocata dall'amministrazione in caso di violazione delle disposizioni in essa contenute e di abuso nell'utilizzo.

ART. 5 COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione comunale, abilitata al rilascio dei pareri in merito alle autorizzazioni all'uso del marchio, viene nominata dalla Giunta Comunale ed è così composta:
- Sindaco o Assessore delegato che svolge le funzioni di Presidente;
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore artigianale o artistico;
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente individuato dal Responsabile del servizio che rilascia l'autorizzazione.

ART.6 AMBITO OGGETTIVO DI UTILIZZO

1. Il marchio può essere utilizzato esclusivamente per i fini di cui all'art. 1 ed è vietato ogni utilizzo difforme.
2. L'utilizzo del marchio può avvenire tramite ogni mezzo di riproduzione grafica.
3. Il marchio non può essere utilizzato come segno distintivo di ditte private o particolari prodotti privati. Esso, tuttavia, - in conformità all'autorizzazione d'uso - può comparire, in aggiunta ai segni distintivi aziendali, su etichette o insegne di prodotti che propagandino valori e prodotti legati alla società o all'economia Isilese.

ART.7 ONERI PER L'UTILIZZO

1. L'utilizzo del marchio "Le Terre di Isili " è concesso gratuitamente a chi ne fa esplicita richiesta purché giudicato idoneo dalla commissione di cui al precedente art. 5.
2. Le ditte e gli operatori autorizzati all'uso del marchio saranno inseriti in un elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isili.

ART. 8 UTILIZZO DEL MARCHIO "LE TERRE DI ISILI"

1. Il marchio potrà essere utilizzato esclusivamente nella forma e nei colori indicati nelle specifiche stabilite dal Comune di Isili, e registrato nella competente Camera di Commercio.
2. Il marchio autorizzato potrà essere riprodotto dal titolare dell'autorizzazione su:

- Documenti, moduli fax, biglietti da visita, fatture e documenti di trasporto.
- Etichette anche adesive
- Brochure aziendali e presentazioni
- Locandine, manifesti pubblicitari e sito web aziendale
- Veicoli aziendali
- Cartelli, cataloghi e insegne ed altro materiale pubblicitario

ART. 9

ABUSI E RESPONSABILITÀ NELL'USO DEL MARCHIO

1. Costituisce abuso nell'utilizzo del marchio "Le Terre di Isili" ogni impiego dello stesso volto a contraddistinguere prodotti o servizi che risultino difforni dai requisiti specifici fissati dal presente regolamento.
2. Nel caso di accertamento di abuso, o improprio utilizzo del marchio l'autorizzazione deve essere revocata ed il titolare è soggetto al pagamento di una sanzione che va da un minimo di Euro 50.00 a un massimo di Euro 500.00.
3. Le responsabilità di natura civile, penale e fiscale sono esclusivamente a carico del soggetto che utilizza irregolarmente il marchio ed il Comune di Isili non ne risponde né nei suoi confronti né nei confronti di terzi.
4. Il soggetto autorizzato è obbligato a risarcire al Comune di Isili di ogni danno o pregiudizio derivante dalla concessione in uso del marchio. Le clausole limitative di responsabilità o di esclusione sono nulle.

ART.10

VIGILANZA SULL'USO

1. La vigilanza sul corretto uso del marchio viene esercitata dall'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio ufficio di polizia municipale .
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio.
3. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sospendere l'uso del marchio a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART.11

CONTRAFFAZIONI ED ALTERAZIONI DEL MARCHIO

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad intraprendere ogni azione intesa alla tutela del marchio da contraffazioni ed alterazioni.
2. La contraffazione ed alterazione del marchio è punita a norma delle vigenti leggi in materia, fatto salvo ogni risarcimento in favore del Comune.
3. L'utilizzo del marchio non può essere concesso a soggetti che si siano resi responsabili in precedenza di contraffazioni o alterazioni.

ART.12

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso e completo rinvio alle norme legislative in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.